



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 18/10/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2045

Cont. 2237/03/GR - Consiglio di Stato (Fase cautelare merito) - Tomaiuolo Maria Libera 1 c/ R.P. - Appello sent. n. 618/04 TAR Bari - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- le dott.sse Tomaiuolo Maria Libera e Scarola Adele hanno proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 27/2003 con la quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per il conferimento delle sedi farmaceutiche, disponibili per il privato esercizio nella provincia di Bari, di cui al bando n. 258 del 27/9/1999, nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale.
- Il TAR adito, con sent. n° 617/04, ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha rigettato il ricorso.
- Le citate ricorrenti hanno proposto appello e contestuale istanza cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato, per l'annullamento e/o la riforma della citata sentenza.
- Con deliberazione n° 1011 del 4/8/2004 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. al prof. avv. Francesco Paparella, al fine di resistere all'appello di che trattasi (ed in altro analogo contenzioso). (Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 1016 del 5/10/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 490,20 oltre IVA e CAP, quale quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- La fase cautelare si è conclusa con ord. n° 5118/04 del TAR Bari, che ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
- Il Consiglio di Stato, con decreto decisorio n° 6079/2007, ha dato atto della rinuncia all'appello prodotto dalla controparte, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 14/7/2010, sollecitata con diffida in data 5/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 2.680,80.
- Ricontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute sono state determinate in complessivi € 2.680,80 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta

che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.680,80 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.680,80 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.680,80, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.680,80 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
